



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 8 del 27 marzo 2018

Oggetto: Passaggio a diverso Corso di Laurea – riconoscimento CFU – ammissione al secondo anno di corso.

... Omissis ..., studentessa del corso di laurea di Scienze della formazione primaria, ha proposto al Garante la seguente questione.

Laureata presso l'Università di Firenze in Educazione Professionale si è poi iscritta al Corso di laurea magistrale in Scienze dell' educazione degli adulti, della formazione continua e scienze pedagogiche.

Nell'anno accademico in corso, a seguito del superamento del test di ammissione, ha chiesto il passaggio dal suddetto corso di laurea magistrale al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria facendo al contempo richiesta di un'abbreviazione di carriera.

La Commissione (il Comitato didattico preposto) le ha riconosciuto 39 cfu. Un solo credito in meno rispetto a quelli necessari per l'ammissione al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, mentre ad altri studenti passati da Scienze dell'educazione e della formazione a Scienze della Formazione primaria, sostiene la dottoressa ... Omissis ..., è stata concessa l'iscrizione al secondo anno con meno di 40 crediti. La disparità di trattamento secondo la dott. ... Omissis ... è evidente per l'equipollenza tra i due titoli di Laurea (quella in Educazione Professionale di cui ella è in possesso e quella in Scienze dell'educazione) visto che entrambi consentono l'accesso alla laurea magistrale in *Scienze dell' educazione degli adulti, della formazione continua e scienze pedagogiche*.

Contro questa decisione la studentessa ha presentato ricorso alla Commissione ritenendo, in base ai criteri indicati nella tabella della "Guida per la presentazione della domanda per il riconoscimento di esami e laboratori", che per alcuni degli esami già sostenuti e non convalidati la Commissione abbia errato in suo danno.

Ufficio Garante dei Diritti

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it



Il ricorso è stato respinto.

La dott. ... Omissis ... ritiene che al suo caso si debba applicare la Guida per il Riconoscimento Crediti dell'Anno Accademico 2016/2017, non risultando una nuova *Guida* per l'anno accademico in corso e non essendo rintracciabili nuove e diverse disposizioni nel sito dell'Università che rimanda a quelle dell'anno accademico 2016-17.

La Commissione però ha trasmesso all'Ufficio del Garante il documento contenente i criteri utilizzati. Si tratta della "Guida per la Presentazione della Domanda per il Riconoscimento di esami, laboratori e tirocinio ovvero per il riconoscimento di attività formative che lo studente ha superato in percorsi universitari diversi dall'attuale", relativi all'anno accademico 2017/18, approvata dal Comitato per la Didattica il 16/10/2017.

In base al testo del documento sono valutabili i corsi di laurea triennale e magistrale, sia conclusi che in corso. Possono fare domanda sia gli studenti che si iscrivono al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e che abbiano una carriera universitaria pregressa, sia gli studenti che chiedono il passaggio/trasferimento da un altro Corso di Laurea in altro Ateneo.

E' prevista l'ammissione al primo anno di corso se allo studente sono riconosciuti fino a 39 CFU, al secondo se allo studente sono riconosciuti almeno 40 CFU.

Questa limitazione peraltro non si applica agli studenti che si trasferiscono da altri corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria (ovvero da altre Università) che saranno ammessi all'anno di corso a cui sono iscritti al momento del trasferimento indipendentemente dal numero di CFU conseguiti.

Il documento contenente i criteri per il riconoscimento dei crediti prevede che siano riconoscibili solo esami che abbiano un numero di CFU equivalente a quello della disciplina in piano.

Da questo criterio la Commissione ha ricavato la conclusione che la dott. ... Omissis ... ritiene arbitraria (conclusione che non risulta da alcun documento ma che la dott. ... Omissis ... riferisce esserle stata comunicata verbalmente): limitare il riconoscimento solo in caso di corrispondenza formale tra l'esame sostenuto nel precedente corso di laurea e quello attivato nella Facoltà di Scienze della formazione primaria.

La dott. ... Omissis ... nel ricorso alla Commissione si è lamentata per il mancato riconoscimento di alcuni esami.



Il Garante ritiene che per tale profilo la decisione della Commissione non sia censurabile. Si tratta di valutazioni di ordine didattico e scientifico che devono essere sottratte, come ovvio, ad un controllo relativo alla sfera dei diritti degli studenti.

E d'altra parte, trattandosi di esami previsti dai Corsi di Laurea dell'Università di Firenze, la Commissione è stata in grado di valutare i casi in cui alla corrispondenza formale corrispondesse identità di contenuti e i casi in cui, al contrario, tale ultima identità non ci fosse.

Quanto all'altro profilo in discussione: la lamentata disparità di trattamento in danno della dott. ... Omissis ... non può essere affermata per quanto riguarda gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (ovvero da altre Università) ai quali è consentita l'iscrizione all'anno di corso cui sono iscritti al momento del trasferimento. Questo può spiegare il perché altri studenti siano stati iscritti al secondo anno con meno di 40 CFU. I criteri applicati dalla Commissione non prevedono a tal fine alcuna soglia in relazione al numero di crediti conseguiti nel corso di provenienza e ciò pare logico trattandosi di attrarre studenti da altri Atenei.

E tuttavia la disparità di trattamento lamentata sussiste al contrario nel caso in cui effettivamente altri studenti non provenienti da altre università ma solo transitati da altro corso di laurea a Firenze siano stati iscritti al secondo anno pur essendo stati loro riconosciuto un numero di crediti molto più basso di quello della studentessa e dottoressa ... Omissis

Se questo fosse il caso effettivamente verificatosi (e questo risulta effettivamente accaduto in base agli accertamenti compiuti dall'ufficio del Garante) deve ritenersi che la disparità di trattamento non sia giustificabile e debba essere superata secondo modalità e procedure da individuarsi da parte dell'amministrazione.

Occorre anzitutto ricordare che decisioni delle quali la dottoressa ... Omissis ... si lamenta non sono state assunte dal Comitato per la Didattica in base a disposizioni semplicemente applicate in quanto concepite da fonti in posizione sovraordinata. Al contrario, le disposizioni in questione sono state concepite, scritte, approvate (il 16/10/2017) e applicate dallo stesso Comitato. Le cose non cambiano per il fatto che le disposizioni risultino deliberate dal Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, perché si tratta di un passaggio procedimentale che non sottrae la paternità delle disposizioni al Comitato per la Didattica.

Quest'ultimo dunque non può limitarsi a richiamarsi alle disposizioni applicate, e se queste appaiono produrre effetti di palese ingiustizia e irragionevolezza non pare sussistano ostacoli ad una loro applicazione per armonizzarle a criteri di giustizia. Tanto più che, come nel caso della dottoressa ... Omissis ..., la sua iscrizione al secondo anno non comporterebbe assolutamente nessun danno per nessun altro



studente.

E anche perché l'applicazione in termini così rigidi delle disposizioni pensate, scritte ed applicate dal Comitato comporterebbe per la dottoressa ... Omissis ... un pregiudizio grave. L'iscrizione al primo anno significa allo stato la paralisi del suo percorso di studi, l'impossibilità di sostenere esami per un lungo periodo di tempo, il pagamento di tasse senza però la possibilità di una loro effettiva utilità, un ritardo prevedibile nella rapidità del corso di studi. Tutto questo per la mancanza di un solo e unico CFU su 40 (e per una studentessa già laureata) mentre intanto – e questo è il punto che rivela come la decisione del Comitato sia assolutamente irragionevole – altri studenti fiorentini sono stati ammessi al secondo anno con un numero di crediti di molto inferiore, anche solo 18.

Una così palese disparità di trattamento potrebbe al limite trovare una giustificazione in presenza di ragioni “di sistema” che però l'ufficio interessato non ha minimamente fornito e che dunque devono essere ritenute insussistenti, poiché il Comitato ha solo richiamato le disposizioni applicate (e, si ripete, concepite dallo stesso Comitato in maniera del tutto autonoma).

Le disposizioni in questione sono irragionevoli e producono conseguenze irragionevoli. Si crede di non errare richiamando il principio di autotutela in base al quale provvedimenti irragionevoli (ivi comprese disposizioni regolamentari come quelle in questione) possono essere rivisti o applicati in modo da farli corrispondere a giustizia.

Per tutto questo si conclude nel senso che la dottoressa ... Omissis ... possa, senza nessun pregiudizio di altri, essere iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Il Garante
Sergio Materia